

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 11/2014

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Il presente documento contiene le modifiche al Regolamento n. 7 introdotte al fine di recepire le novità in materia di principi contabili internazionali entranti in vigore a partire dai bilanci 2014.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS entro il **19 gennaio 2015** al seguente indirizzo di posta elettronica: normativabilancio@ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni assunte dall'IVASS.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Relazione di presentazione

Le modifiche al Regolamento n. 7 recepiscono alcune previsioni contenute nel principio contabile internazionale IFRS 12 (*"Disclosure of Interests in Other Entities"*) adottato con il Regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione dell'11 dicembre 2012¹ e la cui applicazione è prevista a partire dall'esercizio iniziato il 1° gennaio 2014.

In generale, si fa presente che le modifiche apportate al Regolamento 7 riguardano principalmente la *disclosure* di natura quantitativa dell'IFRS 12.

Nello specifico, le novità introdotte riguardano le seguenti modifiche/integrazioni ai prospetti di bilancio ed allegati alla nota integrativa di cui al bilancio consolidato e relazione semestrale consolidata (allegati 5 e 7 al Regolamento n. 7):

- la modifica del Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, già esistente, per aggiungere una nuova colonna (*"Variazioni interessenze partecipative"*) che riporti le conseguenze di cambiamenti nelle interessenze verso società controllate che non comportino la perdita del controllo (IFRS 12.18); le ulteriori informazioni richieste dal principio sono riportate in nota integrativa;
- la modifica del prospetto di nota integrativa già esistente (prospetto denominato *"Area di consolidamento"*) per distinguere la sede legale dalla sede operativa;
- l'introduzione di un nuovo prospetto, denominato *"Area di consolidamento: partecipazioni in società con interessenze di terzi significative"*, che accoglie l'informativa relativa alle controllate con interessenze significative di terzi (IFRS 12.12)
- l'introduzione di un nuovo prospetto, denominato *"Interessenze in entità strutturate non consolidate"*, per l'aggiunta delle informazioni relative alle entità strutturate non consolidate (IFRS 12.27-29). Quest'ultimo prospetto è richiesto anche per la redazione del bilancio di esercizio e relazione semestrale IAS/IFRS (allegati 2 e 4 al Regolamento n. 7) al verificarsi delle condizioni previste dall'IFRS 12.6.

Infine, si precisa che con l'occasione sono state apportate alcune limitate revisioni al testo del Regolamento e dell'allegato 1 (contenente le istruzioni per la compilazione dei prospetti).

Le modifiche al testo del Regolamento n. 7 e degli allegati interessati sono indicati con evidenza delle modifiche apportate.

¹ Regolamento successivamente modificato con Regolamento (UE) n. 313/2013 della Commissione del 4 aprile 2013 e con Regolamento (UE) N. 1174/2013 della Commissione del 20 novembre 2013.

REGOLAMENTO N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

**MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP N. 2784 DELL'8 MARZO 2010, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 14 DEL 28 GENNAIO 2014 E DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 21 DEL 21 OTTOBRE 2014.
LE MODIFICHE SONO RIPORTATE IN *CORSIVO*.**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 riguardante le istruzioni di carattere esplicativo e applicativo in merito alla certificazione del bilancio delle imprese di assicurazione per la parte relativa agli adempimenti dell'attuario revisore;

VISTO il Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G riguardante i moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP 5 febbraio 1999, n. 1111 riguardante l'individuazione dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, a fini di vigilanza, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

VISTO il Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G riguardante la relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP 10 aprile 2003, n. 2184 recante modifiche ai provvedimenti ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G e 6 luglio 1999, n. 1207-G;

VISTO il Provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404 riguardante le disposizioni in materia di forme tecniche del bilancio consolidato redatto in base ai principi contabili internazionali;

VISTO il Provvedimento ISVAP 10 agosto 2006, n. 2460 riguardante le disposizioni in materia di relazione semestrale e in materia di moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato;

PREMESSO che il contenuto del presente Regolamento è stato oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2006 al 16 febbraio 2007;

RITENUTA la necessità di fornire indicazioni in ordine agli schemi che le imprese devono adottare nella redazione dei bilanci di esercizio in base ai principi contabili internazionali, in modo da garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, in conformità all'articolo 90, commi 1 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA la necessità di fornire un quadro regolamentare omogeneo in ordine agli schemi, già emanati, che le imprese devono adottare nella redazione dei bilanci consolidati e nella redazione, a fini di vigilanza, della relazione semestrale e della relazione semestrale consolidata in base ai principi contabili internazionali, in conformità all'articolo 90, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA la necessità di fornire indicazioni alla società di revisione e all'attuario revisore in ordine alle modalità per il rilascio del giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, in conformità all'articolo 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e all'articolo 190, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Principi di redazione)
- Art. 5 (Vigilanza prudenziale)

Titolo II – Bilancio di esercizio e relazione semestrale IAS/IFRS

Capo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 6 (Imprese obbligate)

Capo II – Bilancio di esercizio IAS/IFRS

- Art. 7 (Bilancio di esercizio IAS/IFRS)
- Art. 8 (Informativa in materia di condizioni di esercizio)
- Art. 9 (Relazione della società di revisione)
- Art. 10 (Area di intervento e relazione dell'attuario revisore)
- Art. 11 (Resoconto analitico)
- Art. 12 (Trasmissione all'ISVAP del bilancio di esercizio IAS/IFRS)

Capo III – Relazione semestrale IAS/IFRS

- Art. 13 (Relazione semestrale IAS/IFRS)
- Art. 14 (Termine di approvazione)
- Art. 15 (Relazione della società di revisione)
- Art. 16 (Osservazioni del collegio sindacale)
- Art. 17 (Giudizio dell'attuario incaricato)
- Art. 18 (Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale IAS/IFRS)

Titolo III – Bilancio consolidato e relazione semestrale consolidata

Capo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 19 (Imprese obbligate)
- Art. 20 (Imprese obbligate a esclusivi fini di vigilanza)
- Art. 21 (Imprese esonerate)
- Art. 22 (Area di consolidamento)
- Art. 23 (Obblighi delle imprese controllate)

Capo II – Bilancio consolidato

- Art. 24 (Bilancio consolidato)
- Art. 25 (Relazione della società di revisione)
- Art. 26 (Moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato)
- Art. 27 (Trasmissione all'ISVAP del bilancio consolidato)

Capo III – Relazione semestrale consolidata

- Art. 28 (Relazione semestrale consolidata)
- Art. 29 (Termine di approvazione)
- Art. 30 (Relazione della società di revisione)
- Art. 31 (Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale consolidata)

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali

- Art. 32 (Abrogazioni)
- Art. 33 (Modifiche al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845)
- Art. 34 (Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G)
- Art. 35 (Entrata in vigore)
- Art. 36 (Pubblicazione)

Titolo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 90, commi 1 e 2, 98, 190 e 191, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) "principi contabili internazionali": i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
- b) "bilancio di esercizio": il bilancio redatto in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
- c) "bilancio di esercizio IAS/IFRS": il bilancio redatto in conformità ai principi contabili internazionali;
- d) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
- e) "relazione semestrale IAS/IFRS": la relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio redatta in conformità ai principi contabili internazionali;
- f) "società di revisione": la società iscritta nell'albo speciale previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 incaricata della revisione contabile del bilancio;
- g) "attuario revisore": attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194 che sia amministratore della società di revisione o che sia dalla medesima nominato ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- g-bis) *"impresa di partecipazione finanziaria mista": un'impresa di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142¹;*
- g-ter) *"ISVAP" o "Autorità" o "IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135².*

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al capo I dei titoli II e III del presente Regolamento,

- a) alle imprese di cui all'articolo 88 commi 1 e 2 del decreto;
- b) alle imprese di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto;
- c) *alle imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 95 comma 2-bis del decreto³;*
- c-bis) *alle imprese di partecipazione finanziaria mista diverse da quelle di cui alla precedente lett. c) a capo di un conglomerato finanziario⁴;*

¹ Lettera inserita dall'articolo 37, comma 1, lettera a), del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

² Lettera inserita dall'articolo 37, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

³ Lettera modificata dall'articolo 38, comma 1, lettera a), del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014. La precedente versione recitava: "alle società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142 a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto".

che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.

2. Le imprese di cui al primo comma, punto a), che non adottano i principi contabili internazionali continuano ad applicare nella redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 e al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999 n. 1207-G⁵.

2-bis. L'IVASS può individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista⁶.

Art. 4 (Principi di redazione)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento redigono i prospetti seguendo le Istruzioni per la compilazione di cui all'allegato 1⁷. Tali istruzioni indicano, per ciascuna voce, il riferimento ai principi contabili internazionali attualmente in vigore. Detti riferimenti devono intendersi automaticamente aggiornati in virtù delle successive modifiche introdotte nell'ordinamento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
2. Per i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4:
 - a) emessi da imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane si applicano, ai fini del paragrafo 22 dell'IFRS 4, i criteri di valutazione previsti per il bilancio di esercizio dai capi II e III del titolo III e dagli articoli 64 e 65 del decreto;
 - b) emessi da imprese estere incluse nell'area di consolidamento è consentita l'applicazione, ai fini del paragrafo 22 dell'IFRS 4, delle disposizioni in materia assicurativa dello Stato di appartenenza delle imprese stesse.
3. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento conservano, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2220 del codice civile, le evidenze gestionali interne relative agli importi del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata non direttamente rilevabili dalla contabilità.

⁴ Lettera inserita dall'articolo 38, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

⁵ I provvedimenti ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 e 6 luglio 1999 n. 1207-G sono stati abrogati dal Regolamento ISVAP 4 aprile 2008, n. 22.

⁶ Comma inserito dall'articolo 38, comma 1, lettera c), del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

⁷ L'allegato 1 è stato modificato dall'articolo 1 del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e, successivamente, dall'articolo 1 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014 e dall'articolo 43 del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

4. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP le informazioni contenute nei prospetti seguendo le istruzioni per la trasmissione informatica dei dati fornite dall'ISVAP.

Art. 5
(Vigilanza prudenziale)

1. Al fine di salvaguardare l'efficacia degli istituti prudenziali attualmente in vigore, resta ferma la facoltà dell'ISVAP di richiedere alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento che adottano i principi contabili internazionali, i dati e le informazioni integrative nonché la documentazione necessaria all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

Titolo II
Bilancio di esercizio e relazione semestrale IAS/IFRS

Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 6
(Imprese obbligate)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento che, in base all'articolo 91, comma 1, del decreto, redigono il bilancio e la relazione semestrale in conformità ai principi contabili internazionali, seguono la disciplina prevista nel presente titolo.

Capo II
Bilancio di esercizio IAS/IFRS

Art. 7
(Bilancio di esercizio IAS/IFRS)

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento utilizzano i prospetti di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, *Conto Economico Complessivo*,⁸ Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 2)⁹.
2. Nell'ambito della nota integrativa al bilancio di esercizio IAS/IFRS, le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento riportano i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi di nota integrativa relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:

⁸ Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

⁹ L'allegato 2 è stato modificato ed integrato dall'articolo 2, commi 2 e 3, del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e, successivamente, dall'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014 e dall'articolo 44, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

- “Stato Patrimoniale per gestione”;
- “Conto Economico per gestione”;
- “Dettaglio delle partecipazioni”;
- “Dettaglio degli attivi materiali e immateriali”;
- “Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori”;
- “Dettaglio delle attività finanziarie”;
- “Dettaglio delle attività e passività relative a contratti allorché il rischio dell’investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione”;
- “Dettaglio delle riserve tecniche”;
- “Dettaglio delle passività finanziarie”;
- “Dettaglio delle voci tecniche assicurative”;
- “Proventi e oneri finanziari e da investimenti”;
- “Dettaglio delle spese di gestione”;
- *“Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”⁴;*
- *“Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva”⁴;*
- *“Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value”⁴;*
- *“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente”¹⁰;*
- *“Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value”¹¹.*
- *“Interessenze in entità strutturate non consolidate”.*

Tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in nota integrativa ma non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l’obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal presente Regolamento.

3. E’ consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti, purché ciò non pregiudichi la chiarezza e l’unitarietà degli stessi.
4. Nell’ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento riportano le informazioni di cui all’articolo 94, comma 1, lettere a) e i), del decreto, includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell’IFRS 4.
5. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all’impresa non compilare il “Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e*

¹⁰ Le quattro alinee indicate sono state aggiunte dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell’8 marzo 2010 e, limitatamente alle ultime due, successivamente modificate dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

- *“Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”;*
- *“Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva”;*
- *“Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello”;*
- *“Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3”.*

¹¹ Alinea aggiunta dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva” nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell’esercizio o negli esercizi precedenti.

6. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all’impresa non compilare il “Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente” nel caso in cui non abbia registrato nell’esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.*¹²

Art. 8

(Informativa in materia di condizioni di esercizio)

1. Nell’ambito della nota integrativa le imprese di assicurazione di cui all’articolo 6 del presente Regolamento forniscono, in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136¹³, informazioni circa il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo II (riserve tecniche dei rami vita e danni), capo III (attività a copertura delle riserve tecniche) e capo IV (margine di solvibilità) del titolo III del decreto, attraverso l’illustrazione della documentazione allegata al bilancio di esercizio IAS/IFRS ai sensi dell’articolo 93, commi 3 e 5, del medesimo decreto.
2. In particolare, con riferimento ai prospetti contenenti l’indicazione delle attività che sono state assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui all’articolo 93, comma 3, del decreto, l’impresa illustra:
 - gli importi delle riserve tecniche da coprire determinati ai sensi del capo II del titolo III del decreto, ed i criteri di valutazione utilizzati per la loro determinazione, evidenziando le principali differenze, in termini di importi e di criteri di valutazione, con le riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS;
 - gli importi delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche determinati ai sensi del capo III del titolo III del decreto, ed i criteri di valutazione utilizzati per la loro determinazione, evidenziando le principali differenze, in termini di importi e di criteri di valutazione, con le attività iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS.
3. Con riferimento al prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità di cui all’articolo 93, comma 5, del decreto, l’impresa illustra gli importi degli elementi ammissibili per la copertura del margine, evidenziando le principali differenze, in termini di importi e di criteri, con il patrimonio netto iscritto nel bilancio di esercizio IAS/IFRS.

Art. 9

(Relazione della società di revisione)

¹² Commi aggiunti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell’8 marzo 2010; il comma 6 è stato successivamente modificato dall’articolo 2, comma 2 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

“Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all’impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell’esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3”.

¹³ Comma modificato dall’articolo 39, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

1. Il bilancio di esercizio IAS/IFRS è sottoposto alla verifica della società di revisione. La società di revisione si avvale dell'attuario revisore.
2. La relazione della società di revisione e dell'attuario revisore sono allegate al bilancio di esercizio IAS/IFRS.

Art. 10

(Area di intervento e relazione dell'attuario revisore)

1. L'attuario revisore, nella relazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, esprime il giudizio sull'adeguatezza e corretta determinazione delle riserve tecniche iscritte nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio IAS/IFRS dell'impresa di assicurazione, in conformità ai principi contabili internazionali e a corrette tecniche attuariali, verificando tra l'altro:
 - i metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative, effettuata ai sensi dei paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4;
 - i criteri seguiti per l'applicazione dei cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4.
2. L'attuario revisore esprime, inoltre, il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche che l'impresa è tenuta a coprire in base al titolo III, capi II e III, del decreto, avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari, ed in conformità a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di seguito specificati, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:
 - a) impiego di adeguate basi tecniche;
 - b) impiego di ipotesi evolutive prudenziali;
 - c) impiego di adeguate metodologie di calcolo.
3. Ai fini del rilascio del giudizio di cui ai commi precedenti l'attuario revisore effettua le proprie verifiche sulla base delle risultanze dell'analisi svolta dalla società di revisione sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base.
4. La relazione dell'attuario revisore è redatta in conformità allo schema annesso al presente Regolamento (allegato 3).

Art. 11

(Resoconto analitico)

1. Le risultanze sull'attività svolta dall'attuario revisore ai fini del rilascio del giudizio finale sono riportate in un resoconto analitico, trasmesso alla società di revisione, che illustra le operazioni preliminari effettuate, le basi tecniche e le ipotesi adottate, le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzati, nonché le fasi operative seguite per la valutazione degli accantonamenti tecnici ed i risultati ottenuti.
2. Nel resoconto analitico viene fornita evidenza degli effetti derivanti dall'applicazione dei cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4, che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS. Inoltre dovranno essere adeguatamente illustrati i criteri ed i metodi adottati dall'impresa sia con

riferimento alla verifica di congruità delle passività assicurative sia in applicazione dei citati cambiamenti di cui ai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4.

3. Copia del resoconto analitico è inviata dalla società di revisione in tempo utile all'impresa di assicurazione che la trasmette all'ISVAP unitamente al bilancio di esercizio IAS/IFRS.
4. L'attuario revisore conserva i dati e i documenti relativi all'attività svolta per dieci anni dalla data di rilascio della relazione di revisione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Art. 12

(Trasmissione all'ISVAP del bilancio di esercizio IAS/IFRS)

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio IAS/IFRS e i documenti di cui all'articolo 93 del decreto.
2. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP in due copie il bilancio di esercizio IAS/IFRS e i documenti di cui all'articolo 93 del decreto. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato dall'attestazione dell'avvenuto deposito dei documenti di cui all'articolo 93 del decreto. Un esemplare delle relazioni di cui all'articolo 9 del presente Regolamento da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale rispettivamente dal responsabile della revisione contabile e dall'attuario revisore.
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

Capo III

Relazione semestrale IAS/IFRS

Art. 13

(Relazione semestrale IAS/IFRS)

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale IAS/IFRS in conformità ai prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, *Conto Economico Complessivo*,¹⁴ Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 4)¹⁵.
2. La relazione semestrale IAS/IFRS comprende note redatte secondo un'informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di

¹⁴ Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

¹⁵ L'allegato 4 è stato modificato ed integrato dall'articolo 3, commi 2 e 3, del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e, successivamente, dall'articolo 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014 e dall'articolo 45, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:

- "Stato Patrimoniale per gestione";
- "Conto Economico per gestione";
- "Dettaglio delle partecipazioni";
- "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
- "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
- "Dettaglio delle attività finanziarie";
- "Dettaglio delle attività e passività relative a contratti allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
- "Dettaglio delle riserve tecniche";
- "Dettaglio delle passività finanziarie";
- "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";
- "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";
- "Dettaglio delle spese di gestione";
- *"Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo"⁹*;
- *"Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva"⁹*;
- *"Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value"⁹*;
- *"Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente"¹⁶*;
- *"Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value"¹⁷*;
- [Interessenze in entità strutturate non consolidate](#).

3. Le note della relazione semestrale IAS/IFRS comprendono in ogni caso le informazioni relative ai seguenti aspetti:

- a) l'evoluzione del portafoglio con riferimento all'insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4;
- b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati. Relativamente al lavoro diretto italiano della sola gestione danni e per i principali rami esercitati è data inoltre indicazione della velocità di liquidazione dei sinistri (per numero), al netto dei sinistri eliminati senza seguito, distintamente per la generazione corrente e per le generazioni precedenti;
- c) l'andamento dell'attività esercitata in regime di libera prestazione di servizi e attraverso sedi secondarie negli Stati membri e negli Stati terzi, con riferimento all'insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza

¹⁶ Le quattro alinee indicate sono state aggiunte dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e, limitatamente alle ultime due, successivamente modificate dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

- *"Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo"*;
- *"Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva"*;
- *"Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello"*;
- *"Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3"*.

¹⁷ Alinea aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4;

- d) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;
- e) i principali nuovi prodotti immessi sul mercato;
- f) informazioni relative all'esonero dall'obbligo di redazione del consolidato ai sensi degli articoli 96 e 97 del decreto e dell'articolo 21 del presente Regolamento;
- g) in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136¹⁸, l'impresa fornisce le informazioni di cui all'articolo 8, comma 2, del presente Regolamento con riferimento alle attività che sono state assegnate alla copertura delle riserve tecniche al 30 giugno;
- h) le indicazioni generali sull'andamento degli affari dalla chiusura del semestre, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, e in particolare:
 - le più significative tendenze delle principali componenti economiche della gestione;
 - l'evoluzione della situazione finanziaria.
- i) sulla base dell'andamento economico nel semestre di riferimento e tenuto conto dell'andamento previsionale degli affari dalla chiusura del semestre di cui al punto precedente, informazioni, distintamente per la gestione danni e vita, sul prevedibile rispetto, al 31 dicembre, delle condizioni di esercizio di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

4. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva" nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell'esercizio o negli esercizi precedenti.*
5. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente" nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.*¹⁹

Art. 14

(Termine di approvazione)

1. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, diverse da quelle che esercitano esclusivamente la riassicurazione, approva la relazione semestrale IAS/IFRS entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

¹⁸ Lettera modificata dall'articolo 40, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

¹⁹ Commi aggiunti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010; il comma 5 è stato successivamente modificato dall'articolo 3, comma 2 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La precedente versione recitava:

"Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3".

2. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento che esercitano esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale IAS/IFRS entro cinque mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

Art. 15

(Relazione della società di revisione)

1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di revisione contabile limitata di cui al principio raccomandato dalla CONSOB per la revisione contabile della relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS è sottoposta alla verifica della società di revisione incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio di esercizio IAS/IFRS. *La società di revisione si avvale dell'attuario revisore.*²⁰
2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale IAS/IFRS.

Art. 16

(Osservazioni del collegio sindacale)

1. La relazione semestrale IAS/IFRS è corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale. A tal fine gli amministratori dell'impresa trasmettono al collegio sindacale, entro il termine di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, la relazione semestrale approvata.

Art. 17

(Giudizio dell'attuario incaricato)

1. L'attuario incaricato di cui all'articolo 31 del decreto, esprime, in una nota tecnica, il proprio giudizio sul metodo adottato e sulle basi tecniche impiegate, anche se implicite, nel calcolo delle riserve tecniche dei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, dandone adeguata illustrazione.
2. L'attuario incaricato di cui all'articolo 34 del decreto, esprime, in una nota tecnica, il proprio giudizio sui procedimenti e sui metodi seguiti nel calcolo delle riserve tecniche dei rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, dandone adeguata illustrazione.
3. L'attuario incaricato esprime i giudizi di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle riserve tecniche determinate, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa di assicurazione, in base ai principi di cui al capo II del titolo III del decreto, (riserve tecniche dei rami vita e danni), senza i cambiamenti consentiti dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4. L'attuario incaricato esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale IAS/IFRS.

Art. 18

(Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale IAS/IFRS)

²⁰ Comma modificato dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

1. Le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale IAS/IFRS corredata della relazione della società di revisione e, ove previsti, delle eventuali osservazioni del collegio sindacale, delle note tecniche degli attuari incaricati e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione.
2. Le imprese trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale IAS/IFRS in due copie, di cui una sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare dei documenti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del presente Regolamento da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale rispettivamente dal responsabile della revisione contabile, dai componenti del collegio sindacale e dagli attuari incaricati.
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale IAS/IFRS secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

Titolo III

Bilancio consolidato e relazione semestrale consolidata

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 19 (Imprese obbligate)

1. Le imprese di cui agli articoli 95, commi 1, 2 e *2bis*²¹, e 96 del decreto, e le imprese di cui all'articolo 20 del presente Regolamento redigono il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata in conformità ai principi contabili internazionali secondo la disciplina prevista nel presente titolo.

Art. 20 (Imprese obbligate a esclusivi fini di vigilanza)

1. Redigono il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata a esclusivi fini di vigilanza:
 - a) le imprese di *partecipazione finanziaria mista* cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c-bis*²² del presente Regolamento;
 - b) e imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, del decreto, controllate direttamente o indirettamente ovvero sottoposte alla direzione unitaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione costituita in un altro Stato membro, esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 97 del decreto.
2. Al bilancio consolidato redatto dalle imprese di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni dell'articolo 41, commi 5 e 6, e dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

²¹ Comma modificato dall'articolo 41, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

²² Lettera integrata dall'articolo 42, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

Art. 21
(Imprese esonerate)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97 del decreto, le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 95, comma 1, del predetto decreto che controllano una o più entità per le quali, con riferimento al bilancio di esercizio, la somma degli attivi non superi il due per cento dell'attivo dell'impresa stessa sono esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata fino all'esercizio per il quale la predetta condizione è verificata.
2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto obbligate a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 96 del predetto decreto.
3. Sono in ogni caso obbligate alla redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui ai commi precedenti qualora una o più entità siano idonee in relazione all'attività svolta, al tipo di contratti conclusi, alle garanzie o agli impegni in essere o ai rischi assunti, a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'insieme delle imprese da includere nell'area di consolidamento.

Art. 22
(Area di consolidamento)

1. Nel definire l'area di consolidamento, le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento integrano le disposizioni nazionali in materia di controllo con quanto previsto dai principi contabili internazionali. Pertanto la nozione di controllo e le correlate disposizioni nazionali in materia di obblighi di consolidamento configurano soltanto il perimetro minimo dell'area di consolidamento da integrare secondo le disposizioni contenute nel *framework* dei principi contabili internazionali²³.

Art. 23
(Obblighi delle imprese controllate)

1. Le imprese controllate trasmettono tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.

Capo II
Bilancio consolidato

Art. 24
(Bilancio consolidato)

²³ Alinea modificato dall'articolo 4 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente dell'alinea recitava:

“Nel definire l'area di consolidamento, le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento integrano le disposizioni nazionali in materia di controllo con quanto previsto dai principi contabili internazionali. Pertanto la nozione di controllo e le correlate disposizioni nazionali in materia di obblighi di consolidamento configurano soltanto il perimetro minimo dell'area di consolidamento da integrare secondo le disposizioni dello IAS 27”.

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento redigono il bilancio consolidato in conformità ai prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, *Conto Economico Complessivo*,²⁴ Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 5)²⁵.

2. Nell'ambito della nota integrativa al bilancio consolidato, le imprese riportano i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi di nota integrativa relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
 - "Stato Patrimoniale per settore di attività";
 - "Conto Economico per settore di attività";
 - "Area di consolidamento";
 - "Area di consolidamento: partecipazioni in società con interessenze di terzi significative";
 - "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate";
 - "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
 - "Dettaglio delle attività finanziarie";
 - "Dettaglio delle attività e passività relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche";
 - "Dettaglio delle passività finanziarie";
 - "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";
 - "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";
 - "Dettaglio delle spese della gestione assicurativa";
 - *"Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo"*¹⁶;
 - *"Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva"*¹⁶;
 - *"Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value"*¹⁶;
 - *"Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente"*²⁶;
 - *"Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value"*²⁷.
 - "Interessenze in entità strutturate non consolidate".

²⁴ Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

²⁵ L'allegato 5 è stato modificato ed integrato dall'articolo 5, commi 2 e 3, del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e, successivamente, dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014 e dall'articolo 46, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

²⁶ Le quattro alinee indicate sono state aggiunte dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e, limitatamente alle ultime due, successivamente modificate dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

- *"Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo";*
- *"Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva";*
- *"Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello";*
- *"Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3".*

²⁷ Alinea aggiunta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

Tali prospetti riguardano le principali informazioni da fornire in nota integrativa ma non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l'obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal presente Regolamento.

3. E' consentito introdurre dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti, purché ciò non pregiudichi la chiarezza e l'unitarietà degli stessi. I prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per settore di attività sono completati con l'aggiunta di apposite colonne per ciascun settore di attività il cui contributo al bilancio consolidato sia significativo.
4. Nell'ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento riportano le informazioni di cui all'articolo 100, comma 1, lettere a) e c), del decreto, includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4.
5. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva" nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell'esercizio o negli esercizi precedenti.*
6. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente" nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.*²⁸

Art. 25

(Relazione della società di revisione)

1. Il bilancio consolidato delle imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento è sottoposto alla verifica di una società di revisione.
2. La relazione della società di revisione è allegata al bilancio consolidato.

Art. 26

(Moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato)

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento redigono i moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato di cui all'allegato 6²⁹.

²⁸ Commi aggiunti dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010; il comma 6 è stato successivamente modificato dall'articolo 5, comma 2, del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

"Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3".

²⁹ L'allegato 6 è stato modificato dall'articolo 47, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

2. I moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato sono presentati al consiglio di amministrazione che approva il bilancio consolidato cui si riferiscono.

Art. 27
(Trasmissione all'ISVAP del bilancio consolidato)

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, i moduli di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, la relazione della società di revisione e copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all'ISVAP decorre dalla data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di più imprese italiane controllate vale la data dell'ultima delle approvazioni.
2. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP in due copie il bilancio consolidato, la relazione della società di revisione e il verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione e in tre copie i moduli di cui all'articolo 26 del presente Regolamento. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato dall'attestazione dell'avvenuto deposito. Un esemplare della relazione della società di revisione è sottoscritto in originale dal responsabile della revisione contabile.
3. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto, le imprese di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), del presente Regolamento inviano all'ISVAP la copia del bilancio consolidato dell'impresa controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, entro sessanta giorni dall'approvazione.
4. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio consolidato secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

Capo III
Relazione semestrale consolidata

Art. 28
(Relazione semestrale consolidata)

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale consolidata in conformità ai prospetti (Stato Patrimoniale, Conto Economico, *Conto Economico Complessivo*,³⁰ Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 7)³¹.

³⁰ Comma modificato dall'articolo 5bis, comma 1, lettera a), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010.

³¹ L'allegato 7 è stato modificato ed integrato dall'articolo 5bis, commi 2 e 3, del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e, successivamente, dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014 e dall'articolo 48, comma 1, del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014.

2. La relazione semestrale consolidata comprende note redatte secondo un'informativa completa ai sensi dello IAS 34, nell'ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:
- "Stato Patrimoniale per settore di attività";
 - "Conto Economico per settore di attività";
 - "Area di consolidamento";
 - *"Area di consolidamento: partecipazioni in società con interessenze di terzi significative";*
 - "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate";
 - "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";
 - "Dettaglio delle attività finanziarie";
 - "Dettaglio delle attività e passività relative a contratti emessi da compagnie di assicurazione allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";
 - "Dettaglio delle riserve tecniche";
 - "Dettaglio delle passività finanziarie";
 - "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";
 - "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";
 - "Dettaglio delle spese della gestione assicurativa";
 - *"Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo"²¹;*
 - *"Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva"²¹;*
 - *"Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value"²¹;*
 - *"Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente"³²;*
 - *"Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value"³³;*
 - *"Interessenze in entità strutturate non consolidate".*
3. Le note della relazione semestrale consolidata comprendono in ogni caso le informazioni relative ai seguenti aspetti:
- a) l'evoluzione del portafoglio con riferimento all'insieme dei contratti emessi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS 4;
 - b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
 - c) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;

³² Le quattro alinee indicate sono state aggiunte dall'articolo 5bis, comma 1, lettera b), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e, limitatamente alle ultime due, successivamente modificate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

- *"Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo";*
- *"Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva";*
- *"Dettaglio delle attività e delle passività finanziarie per livello";*
- *"Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3".*

³³ Alinea aggiunta dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014.

d) i principali nuovi prodotti immessi sul mercato.

4. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva" nel caso in cui non abbia effettuato significative riclassificazioni nell'esercizio o negli esercizi precedenti.*
5. *Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il "Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base ricorrente" nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3.*³⁴

Art. 29

(Termine di approvazione)

1. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento, diverse da quelle che esercitano esclusivamente la riassicurazione, approva la relazione semestrale consolidata entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
2. L'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento che esercitano esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale consolidata entro cinque mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

Art. 30

(Relazione della società di revisione)

1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di revisione contabile limitata di cui al principio raccomandato dalla CONSOB per la revisione contabile della relazione semestrale, la relazione semestrale consolidata è sottoposta alla verifica di una società di revisione.
2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale consolidata.

Art. 31

(Trasmissione all'ISVAP della relazione semestrale consolidata)

1. Le imprese di cui all'articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale consolidata corredata della relazione della società di revisione e, ove previsto, della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all'ISVAP decorre dalla data di approvazione della relazione

³⁴ Commi aggiunti dall'articolo 5bis, comma 1, lettera c), del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010; il comma 5 è stato successivamente modificato dall'articolo 6, comma 2, del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014. La versione precedente recitava:

"Fermi restando gli obblighi di informativa previsti dai principi contabili internazionali è consentito all'impresa non compilare il Dettaglio delle variazioni delle attività e delle passività finanziarie del livello 3 nel caso in cui non abbia registrato nell'esercizio significative variazioni o consistenze delle attività e delle passività finanziarie del livello 3".

semestrale da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di più imprese italiane controllate vale la data dell'ultima delle approvazioni.

2. Le imprese trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale consolidata in due copie, di cui una sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare della relazione di cui all'articolo 30 del presente Regolamento da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal responsabile della revisione contabile.
3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale consolidata secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:
 - la Circolare ISVAP n. 171 del 24 febbraio 1992;
 - gli allegati IV, V e VI al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
 - il capitolo 4 (Istruzioni riguardanti alcuni conti del bilancio consolidato) del Provvedimento ISVAP n. 735 del 1 dicembre 1997 in materia di Piano dei Conti delle imprese di assicurazione;
 - i moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato allegati al provvedimento ISVAP n. 1059 – G del 4 dicembre 1998;
 - il Provvedimento ISVAP n. 1111 del 5 febbraio 1999;
 - il Provvedimento ISVAP n. 2404 del 22 dicembre 2005.
2. Ai sensi dell'articolo 354, comma 4, del decreto, il riferimento a norme richiamate dal presente Regolamento, la cui entrata in vigore sia differita al momento dell'emanazione dei regolamenti di supporto, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni primarie e secondarie previgenti.

Art. 33 (Modifiche al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845³⁵.)

1. La rubrica dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: "Area di intervento e relazione dell'attuario revisore delle imprese che non redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS".
2. La rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "Resoconto analitico per le imprese che non redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS".

Art. 34 (Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G ³⁶.)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 sono abrogate le lettere b) e f).
2. Sono abrogati gli articoli 5 bis e 6.

³⁵ Provvedimento abrogato dal Regolamento ISVAP 4 aprile 2008, n. 22.

³⁶ Provvedimento abrogato dal Regolamento ISVAP 4 aprile 2008, n. 22

3. Il comma 4 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente.

“4. Le imprese conservano le evidenze gestionali interne relative agli importi della relazione semestrale non direttamente rilevabili dalla contabilità”.

4. Al comma 1 dell'articolo 8, la frase “la relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata sono sottoposte all'esame della società di revisione [...]” è sostituita dalla frase:

“la relazione semestrale è sottoposta all'esame della società di revisione”

5. Il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale.”

6. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 8.

7. All'articolo 9, la prima frase è sostituita dalla frase:

“La relazione semestrale è corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale.”

8. È abrogato il comma 2 bis dell'articolo 10.

9. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“1. La relazione semestrale, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, è trasmessa all'ISVAP entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio”.

10. Il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“2. La relazione semestrale delle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, è trasmessa all'ISVAP entro sei mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio”.

11. Al comma 4 dell'articolo 13, le parole “La relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata” sono sostituite dalle parole:

“la relazione semestrale”.

Art. 35
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2007.

Art. 36
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorità.

Il Presidente

**Istruzioni per la compilazione dei prospetti secondo i principi contabili internazionali
(Allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 7/2007)¹**

Il presente documento fornisce le istruzioni per la compilazione dei prospetti allegati al Regolamento ISVAP n. 7/2007.

I prospetti comprendono lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Conto Economico Complessivo, il Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, il Rendiconto Finanziario e i prospetti da includere nella Nota Integrativa. I prospetti da includere nella Nota Integrativa contengono indicazioni essenziali e pertanto non esauriscono l'insieme delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali per la redazione del bilancio.

Ciascun prospetto dovrà riportare: la denominazione dell'impresa; l'indicazione che si tratta del bilancio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale IAS/IFRS o della relazione semestrale consolidata; l'indicazione dell'unità di conto in cui è redatto (Euro) e del livello di arrotondamento; la data o il periodo di riferimento delle voci (IAS 1.46).

Nei prospetti, gli importi negativi sono indicati con il proprio segno. In particolare per il Conto Economico, il Conto Economico Complessivo, il Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, il Rendiconto Finanziario ed i prospetti da includere nella Nota Integrativa collegati ai predetti prospetti il segno da attribuire a ciascuna posta è quello coerente con l'influenza positiva o negativa che la posta ha sul risultato.

Nel rispetto della struttura fissa dei prospetti, ciascuna impresa può fornire, qualora rilevanti, dettagli aggiuntivi di specifiche voci previste dai prospetti medesimi, purché ciò non pregiudichi la chiarezza e l'unitarietà dei prospetti. Ad esempio, è consentito specificare singole componenti della voce di Stato Patrimoniale "Riserve Tecniche a carico dei riassicuratori" ma non possono essere aggiunte voci di dettaglio ulteriori alla voce "Investimenti" per la quale il prospetto prevede già voci di dettaglio.

Per ogni voce, le presenti istruzioni indicano:

- il principio contabile internazionale di riferimento nella versione recepita dai Regolamenti della Commissione Europea in vigore al momento dell'emanazione delle presenti istruzioni. I riferimenti ai principi si intendono aggiornati in virtù delle successive modifiche recepite dalla Commissione. Ove necessario, sono indicati gli eventuali riferimenti ad altri documenti rilevanti (interpretazioni, principi in via di definizione, documenti annessi ai principi contabili emanati etc.);
- qualora rilevanti, precisazioni in merito alle poste da includere anche con riferimento ad altri principi contabili internazionali;
- qualora rilevanti, precisazioni in merito alle poste da escludere anche con riferimento ad altri principi contabili internazionali.

Ove non diversamente specificato, le presenti istruzioni fanno riferimento alle definizioni previste dai principi contabili internazionali e, per quanto attiene alle voci assicurative, alla normativa settoriale di riferimento.

¹ Come sostituito dall'articolo 1 del Provvedimento ISVAP n. 2784 dell'8 marzo 2010 e dall'articolo 1 del Provvedimento IVASS n. 14 del 28 gennaio 2014 e come modificato dall'art. 43 del Provvedimento IVASS n. 21 del 21 ottobre 2014..

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

ATTIVITÀ IMMATERIALI

La macrovoce comprende le attività definite e disciplinate dallo IAS 38 e l'avviamento residuo acquisito in un'aggregazione aziendale o in un trasferimento di portafoglio come determinato da IFRS 3.51 e IFRS 4.31,32.

La macrovoce non comprende i costi di acquisizione differiti e in genere le attività immateriali disciplinate da altri principi contabili internazionali.

ATTIVITÀ MATERIALI

La macrovoce comprende le attività definite e disciplinate dagli IAS 2, 16 e 41.

La macrovoce comprende anche le attività rilevate dal locatario nella contabilizzazione del *leasing* finanziario (IAS 17.20).

La macrovoce non comprende gli investimenti immobiliari definiti e disciplinati dallo IAS 40.

Ulteriori dettagli sulla valutazione degli immobili sono forniti nell'allegato "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali".

RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

La macrovoce comprende gli impegni dei riassicuratori che discendono da contratti di riassicurazione disciplinati dall'IFRS 4.

La macrovoce non comprende i depositi delle riassicuratrici presso le imprese cedenti e la componente finanziaria dei contratti di riassicurazione.

Ulteriori dettagli sulle riserve tecniche a carico dei riassicuratori sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori".

INVESTIMENTI

Investimenti immobiliari

La voce comprende le attività definite e disciplinate dallo IAS 40.

La voce comprende anche le attività rilevate dal locatario nella contabilizzazione del *leasing* (IAS 17.19,20).

Ulteriori dettagli sulla valutazione degli investimenti immobiliari sono forniti nell'allegato "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali".

Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture

La voce comprende le partecipazioni definite e disciplinate dai principi IFRS 10 ~~IAS 27~~, IAS 28 e IFRS 11 ~~IAS 31~~ che non sono classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5.

La voce non comprende le partecipazioni in controllanti o in imprese che concretizzano una partecipazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 173/1997. La voce non comprende

investimenti in imprese controllate, collegate e *joint venture* diversi da quelli a titolo di capitale.

Ulteriori dettagli sulle partecipazioni sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle partecipazioni [non consolidate]".

Investimenti posseduti sino alla scadenza

La voce comprende le attività finanziarie possedute sino alla scadenza (come definite dallo IAS 39.9) disciplinate dallo IAS 39.

Ulteriori dettagli sugli Investimenti posseduti sino alla scadenza sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle attività finanziarie".

Finanziamenti e crediti

La voce comprende i finanziamenti (come definiti dallo IAS 39.9) disciplinati dallo IAS 39 con esclusione dei crediti commerciali di cui esemplificativamente allo IAS 32 AG4 (a).

La voce comprende anche i depositi delle riassicuratrici presso le imprese cedenti, la componente finanziaria eventualmente presente nei contratti di assicurazione e di riassicurazione, i crediti impliciti nei contratti di leasing rilevati da un locatore e i crediti verso agenti subentranti per rivalsa indennizzi corrisposti ad agenti cessati. Nei prospetti consolidati la voce comprende anche i finanziamenti e i crediti interbancari (inclusa la riserva obbligatoria) e verso la clientela bancaria e i depositi non a vista presso le banche (compresi i term deposit).

Ulteriori dettagli sui finanziamenti e crediti sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle attività finanziarie".

Attività finanziarie disponibili per la vendita

La voce comprende le attività finanziarie disponibili per la vendita (come definite dallo IAS 39.9) disciplinate dallo IAS 39.

Ulteriori dettagli sulle attività finanziarie disponibili per la vendita sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle attività finanziarie".

Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico

La voce comprende le attività finanziarie a *fair value* rilevato a conto economico (come definite dallo IAS 39.9) disciplinate dallo IAS 39.

In particolare, la voce accoglie le attività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico relative:

- ai contratti di assicurazione o di investimento (nell'accezione di cui all'IFRS 4.IG2) emessi da compagnie di assicurazione di tipo *index* e *unit linked*;
- alla gestione dei fondi pensione da parte di compagnie di assicurazione.

Ulteriori dettagli sulle attività finanziarie a *fair value* rilevato a conto economico sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle attività finanziarie".

CREDITI DIVERSI

La macrovoce comprende i crediti commerciali di cui esemplificativamente allo IAS 32 AG4 (a) disciplinati dallo IAS 39.

ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO

Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita

La voce comprende le attività definite e disciplinate dall'IFRS 5.

Costi di acquisizione differiti

La voce comprende i costi di acquisizione connessi a contratti assicurativi (IFRS 4.13).

Attività fiscali correnti e attività fiscali differite

Le voci accolgono le attività di natura fiscale definite e disciplinate nello IAS 12.

In particolare, sono comprese le attività derivanti dalla contabilizzazione dell'imposta di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 209/2002 come convertito dall'art. 1 della legge n. 265/2002 e successive modificazioni.

Altre attività

La voce comprende, tra l'altro, le attività relative a benefici definiti e ad altri benefici a lungo termine per i dipendenti (IAS 19.64,156), i conti transitori di riassicurazione, le commissioni passive differite connesse a contratti non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 (IAS 18 Appendice 14(b)(iii)).

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

La macrovoce comprende le attività finanziarie definite dallo IAS 7.6.

In particolare sono compresi i depositi a vista (inclusi i conti correnti di tesoreria con saldi passivi al termine dell'esercizio) e, nei prospetti consolidati, i depositi delle banche presso la banca centrale (ad esclusione della riserva obbligatoria).

STATO PATRIMONIALE - PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

PATRIMONIO NETTO [DI PERTINENZA DEL GRUPPO]

La macrovoce comprende gli strumenti rappresentativi di capitale, le componenti rappresentative di capitale comprese in strumenti finanziari composti (ad esempio le obbligazioni convertibili e le passività subordinate) e le connesse riserve patrimoniali di pertinenza dell'impresa o, nei prospetti consolidati, del gruppo.

Capitale

La voce comprende gli strumenti rappresentativi di capitale che, in relazione alla forma giuridica dell'impresa che redige i prospetti, sono compresi nel capitale sociale o nel fondo equivalente (sottoscritti e versati) della medesima.

Altri strumenti patrimoniali

La voce comprende gli strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa che redige i prospetti non inclusi nel capitale sociale, costituiti da categorie speciali di azioni e da strumenti finanziari partecipativi, e le componenti rappresentative di capitale comprese in strumenti finanziari composti (IAS 32.28).

Riserve di capitale

La voce comprende, in particolare, la riserva sovrapprezzo azioni dell'impresa che redige i prospetti.

Riserve di utili e altre riserve patrimoniali

La voce comprende, in particolare, gli utili o le perdite derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali (IFRS 1), gli utili o le perdite per errori determinanti e cambiamenti dei principi contabili o delle stime contabili (IAS 8), le riserve derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (IFRS 2.7), le riserve catastrofali e le riserve di perequazione di cui all'IFRS 4.14(a), e le riserve previste dal codice civile e dalle leggi speciali prima dell'adozione dei principi contabili internazionali e, nei prospetti consolidati, le riserve di consolidamento.

Azioni proprie

La voce comprende gli strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa che redige i prospetti posseduti dall'impresa stessa e, nei prospetti consolidati, dalle società consolidate (IAS 32.33). La voce ha segno negativo.

Riserva per differenze di cambio nette

La voce comprende le differenze di cambio da imputare a patrimonio netto ai sensi dello IAS 21 derivanti sia da operazioni in valuta estera (anche per un investimento netto in una gestione estera) che dalla conversione nella moneta di presentazione del bilancio (IAS 21.52(b)).

Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita

La voce comprende gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita (IAS 39.55(b)), anche a seguito della riclassificazione obbligatoria dalla classe "investimenti posseduti sino alla scadenza" (IAS 39.52), al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative.

Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio

La voce comprende gli utili o le perdite derivanti da imputazione diretta a patrimonio netto e, in particolare:

- Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario (IAS 39.95(a) IFRS 7.23)
- Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera (IAS 21.5 IAS 39.102)
- Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate (IAS 28.11,39)
- Riserva di rivalutazione di attività immateriali (IAS 38.85,86)
- Riserva di rivalutazione di attività materiali (IAS 16.39,40)
- Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita (IFRS 5.38)
- Altre riserve, tra le quali gli elementi di partecipazione discrezionale differiti da attribuire agli assicurati imputati a patrimonio netto (IFRS 4.34) e gli utili e le perdite attuariali e le rettifiche relativi a piani a benefici definiti (IAS 19.127).

PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI (SOLO PER I PROSPETTI CONSOLIDATI)

La macrovoce comprende gli strumenti e le componenti rappresentativi di capitale e le connesse riserve patrimoniali di pertinenza di terzi.

Capitale e riserve di terzi

In particolare, la voce contiene gli elementi compresi nella voce 1.1.4 dei prospetti consolidati riferibili al patrimonio netto di terzi

Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio

In particolare, la voce contiene gli elementi compresi nelle voci 1.1.7 e 1.1.8 dei prospetti consolidati riferibili al patrimonio netto di terzi.

ACCANTONAMENTI

La macrovoce comprende le passività definite e disciplinate dallo IAS 37.

RISERVE TECNICHE

La macrovoce comprende gli impegni che discendono da contratti di assicurazione e da strumenti finanziari di cui all'IFRS 4.2 al lordo delle cessioni in riassicurazione.

In particolare, la macrovoce comprende anche le riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività (IFRS 4.15), le passività differite verso assicurati (IFRS 4.30 e IFRS 4.34) e la riserva per somme da pagare.

Ulteriori dettagli sulle riserve tecniche sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle riserve tecniche".

PASSIVITÀ FINANZIARIE

La macrovoce comprende le passività finanziarie disciplinate dallo IAS 39 diverse dai debiti commerciali di cui esemplificativamente allo IAS 32 AG4 (a).

In particolare, la macrovoce comprende le passività per contratti di investimento (nell'accezione di cui all'IFRS 4.IG2) non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 emessi da compagnie di assicurazione, le componenti finanziarie delle passività subordinate e di altri strumenti finanziari composti e le azioni o strumenti finanziari partecipativi che non sono strumenti rappresentativi di capitale (es. v. IFRIC 2 per le mutue e le cooperative). Ulteriori dettagli sulle passività finanziarie sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle passività finanziarie".

Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico

La voce comprende le passività finanziarie a *fair value* rilevato a conto economico definite e disciplinate dallo IAS 39 (IAS 39.9,47(a)).

In particolare, la voce accoglie le passività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico relative:

- ai contratti di investimento (nell'accezione di cui all'IFRS 4.IG2) non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS4 emessi da compagnie di assicurazione di tipo *index* e *unit linked*;
- alla gestione dei fondi pensione da parte di compagnie di assicurazione.

Altre passività finanziarie

La voce comprende le passività finanziarie definite e disciplinate dallo IAS 39 non incluse nella categoria "Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico".

In particolare, la voce comprende i contratti di investimento (nell'accezione di cui all'IFRS 4.IG2) non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 emessi da compagnie di assicurazione diversi da quelli *index* e *unit linked* (ad esempio i contratti di cui all'art. 33 comma 4 del D.Lgs. 209/2005), i depositi ricevuti da riassicuratori, la componente finanziaria eventualmente presente nei contratti di assicurazione e i debiti impliciti nei contratti di leasing rilevati da un locatario. Nei prospetti consolidati la voce comprende anche i debiti interbancari e verso la clientela bancaria.

DEBITI

La macrovoce comprende i debiti commerciali di cui esemplificativamente allo IAS 32 AG4 (a) disciplinati dallo IAS 39.

In particolare, la macrovoce comprende gli accantonamenti a fronte dei debiti nei confronti del personale dipendente per trattamento di fine rapporto.

ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO

Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita

La voce comprende le passività relative ad un gruppo in dismissione definite e disciplinate dall'IFRS 5.

Passività fiscali correnti e passività fiscali differite

Le voci accolgono le passività di natura fiscale definite e disciplinate nello IAS 12.

Altre passività

In particolare la voce comprende i conti transitori di riassicurazione, le passività relative a benefici definiti e ad altri benefici a lungo termine per i dipendenti (IAS 19.64, 155-156) e le commissioni attive differite connesse a contratti non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4.

CONTO ECONOMICO

PREMI NETTI

La macrovoce comprende i premi di competenza relativi a contratti di assicurazione e a strumenti finanziari di cui all'IFRS 4.2 (v. IFRS 4.35(c)) al netto delle cessioni in riassicurazione.

Dettagli sulle voci tecniche sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle voci tecniche assicurative".

COMMISSIONI ATTIVE

La macrovoce comprende le commissioni attive per i servizi finanziari prestati che non entrino nel calcolo dell'interesse effettivo di uno strumento finanziario (IAS 18 Appendice 14). In particolare, la macrovoce comprende anche le commissioni relative ai contratti di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 emessi da compagnie di assicurazione quali i caricamenti espliciti ed impliciti gravanti sul contratto e, per i contratti che prevedono l'investimento in un fondo interno o comparto, le commissioni attive di gestione e voci assimilabili.

PROVENTI E ONERI DERIVANTI DA STRUMENTI FINANZIARI A FAIR VALUE RILEVATO A CONTO ECONOMICO

La macrovoce comprende gli utili e le perdite realizzati e le variazioni positive e negative di valore delle attività e passività finanziarie a *fair value* rilevato a conto economico.

Ulteriori dettagli sono forniti nell'allegato "Proventi e oneri finanziari e da investimenti".

PROVENTI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, COLLEGATE E JOINT VENTURE

La macrovoce comprende i proventi originati dalle partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture* iscritte nella corrispondente voce dell'attivo.

Ulteriori dettagli sono forniti nell'allegato "Proventi e oneri finanziari e da investimenti".

PROVENTI DERIVANTI DA ALTRI STRUMENTI FINANZIARI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI

La macrovoce comprende i proventi derivanti da investimenti immobiliari e da strumenti finanziari non valutati a *fair value* a conto economico e, in particolare:

Interessi attivi

La voce comprende gli interessi attivi rilevati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo (IAS 18.30(a))

Altri proventi

La voce comprende i dividendi e i ricavi che derivano dall'utilizzo, da parte di terzi, degli immobili destinati all'investimento.

Utili realizzati

La voce comprende gli utili realizzati a seguito dell'eliminazione di un'attività o di una passività finanziaria e degli investimenti immobiliari.

Utili da valutazione

La voce comprende le variazioni positive derivanti dal ripristino di valore (*reversal of impairment*) e dalla valutazione successiva alla rilevazione iniziale degli investimenti immobiliari valutati al *fair value* e delle attività e passività finanziarie (es. per IAS 39.89(b)).

Ulteriori dettagli sono forniti nell'allegato "Proventi e oneri finanziari e da investimenti".

ALTRI RICAVI

In particolare, la macrovoce comprende:

- i ricavi derivanti dalla vendita di beni, dalla prestazione di servizi diversi da quelli di natura finanziaria e dall'utilizzo, da parte di terzi, di attività materiali e immateriali e di altre attività dell'impresa secondo lo IAS 18
- gli altri proventi tecnici netti connessi a contratti di assicurazione
- le differenze di cambio da imputare a Conto Economico di cui allo IAS 21
- gli utili realizzati e i ripristini di valore (v. IAS 36.119) relativi agli attivi materiali e immateriali e le plusvalenze relative ad attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita diversi dalle attività operative cessate (v. IFRS 5.37).

ONERI RELATIVI AI SINISTRI

La macrovoce comprende (al lordo delle spese di liquidazione e al netto delle cessioni in riassicurazione) gli importi pagati al netto dei recuperi, le variazioni delle riserve sinistri, delle riserve per recuperi, della riserva per somme da pagare, delle riserve matematiche, delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione e delle altre riserve tecniche relativi a contratti di assicurazione e a strumenti finanziari di cui all'IFRS 4.2 comprese le passività differite verso assicurati riferibili a proventi o oneri iscritti a Conto Economico (IFRS 4.30, 34 e 35).

Ulteriori dettagli sono forniti nell'allegato "Dettaglio delle voci tecniche assicurative".

COMMISSIONI PASSIVE

La macrovoce comprende le commissioni passive per i servizi finanziari ricevuti che non entrino nel calcolo dell'interesse effettivo di uno strumento finanziario (IAS 18 Appendice 14). In particolare, la macrovoce comprende i costi di acquisizione dei contratti di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 emessi da compagnie di assicurazione.

ONERI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, COLLEGATE E *JOINT VENTURE*

La macrovoce comprende gli oneri originati dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture iscritte nella corrispondente voce dell'attivo.

Ulteriori dettagli sono forniti nell'allegato "Proventi e oneri finanziari e da investimenti".

ONERI DERIVANTI DA ALTRI STRUMENTI FINANZIARI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI

La macrovoce comprende gli oneri derivanti da investimenti immobiliari e da strumenti finanziari non valutati a *fair value* a conto economico ed in particolare:

Interessi passivi

La voce comprende gli interessi passivi rilevati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.

Altri oneri

La voce comprende, tra l'altro, i costi relativi agli investimenti immobiliari e, in particolare, le spese condominiali e le spese di manutenzione e riparazione non portate ad incremento del valore degli investimenti immobiliari.

Perdite realizzate

La voce comprende le perdite realizzate a seguito dell'eliminazione di un'attività o di una passività finanziaria e degli investimenti immobiliari.

Perdite da valutazione

La voce comprende le variazioni negative derivanti da ammortamenti, dalle riduzioni di valore (*impairment*) e dalla valutazione successiva alla rilevazione iniziale degli investimenti immobiliari valutati al *fair value* e delle attività e passività finanziarie (es. per IAS 39.89(b)).

Ulteriori dettagli sono forniti nell'allegato "Proventi e oneri finanziari e da investimenti".

SPESE DI GESTIONE

Provvigioni e altre spese di acquisizione

La voce comprende i costi di acquisizione, al netto delle cessioni in riassicurazione, relativi a contratti di assicurazione e a strumenti finanziari di cui all'IFRS 4.2.

Spese di gestione degli investimenti

La voce comprende le spese generali e per il personale relative alla gestione degli strumenti finanziari, degli investimenti immobiliari e delle partecipazioni. La voce comprende, inoltre, i costi di custodia e amministrazione.

Altre spese di amministrazione

La voce comprende le spese generali e per il personale non allocate agli oneri relativi ai sinistri, alle spese di acquisizione dei contratti assicurativi e alle spese di gestione degli investimenti.

La voce comprende, in particolare, le spese generali e per il personale sostenute per l'acquisizione e l'amministrazione dei contratti di investimento non rientranti nell'ambito di

applicazione dell'IFRS4 emessi da compagnie di assicurazione. Nei prospetti consolidati la voce comprende inoltre le spese generali e per il personale delle imprese che esercitano attività finanziaria, diverse dalle società di assicurazione, non altrimenti allocate.

ALTRI COSTI

In particolare, la macrovoce comprende:

- i costi relativi alla vendita di beni, alla prestazione di servizi diversi da quelli di natura finanziaria e all'utilizzo, da parte di terzi, di attività materiali e immateriali e di altre attività dell'impresa secondo lo IAS 18.
- gli altri oneri tecnici netti connessi a contratti di assicurazione
- gli accantonamenti aggiuntivi effettuati nell'esercizio
- le differenze di cambio da imputare a Conto Economico di cui allo IAS 21
- le perdite realizzate, le riduzioni durevoli di valore (v. IAS 36.60) e gli ammortamenti relativi sia agli attivi materiali, non altrimenti allocati ad altre voci di costo, che a quelli immateriali
- le minusvalenze relative ad attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita diversi dalle attività operative cessate (v. IFRS 5.37).

UTILE /PERDITA DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE

La macrovoce comprende i costi e i ricavi, al netto degli effetti fiscali, relativi alle attività operative cessate di cui all'IFRS 5.33(a).

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Il prospetto evidenzia, separatamente per le voci che possono o meno essere riclassificate successivamente nel conto economico (IAS 1.82A), le voci di ricavo e di costo (incluse le rettifiche da riclassificazione) non rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio in quanto imputate direttamente a patrimonio netto e, in particolare:

- Variazione della riserva per differenze di cambio da imputare a patrimonio netto ai sensi dello IAS 21 derivanti sia da operazioni in valuta estera (anche per un investimento netto in una gestione estera) che dalla conversione nella moneta di presentazione del bilancio (IAS 21.52(b))
- Utili o perdite derivanti dalla valutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita (IAS 39.55(b)), anche a seguito della riclassificazione obbligatoria dalla classe "investimenti posseduti sino alla scadenza" (IAS 39.52), al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative
- Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario (IAS 39.95(a) IFRS 7.23)
- Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera (IAS 21.5 IAS 39.102)
- Variazione del patrimonio netto delle partecipate (IAS 28.11,39)
- Variazione della riserva di rivalutazione di attività immateriali (IAS 38.85,86)
- Variazione della riserva di rivalutazione di attività materiali (IAS 16.39,40)
- Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita (IFRS 5.38)
- Utili o perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti (IAS 19.127)

Negli altri elementi sono ricomprese le variazioni delle altre riserve ad esclusione degli utili o perdite attuariali e rettifiche relativi a piani a benefici definiti (IAS 19.127).

Le voci di ricavo e di costo sono indicate al netto delle imposte e degli utili e delle perdite, derivanti dalla valutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita, attribuibili agli assicurati e imputati alle passività assicurative.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

Il prospetto esplicita tutte le variazioni delle poste di Patrimonio netto:

Modifica dei saldi di chiusura: Riporta le modifiche ai saldi di chiusura dell'esercizio precedente determinate dalla correzione di errori o dalla modifica di politiche contabili (IAS 8) e dalla rilevazione degli utili o delle perdite derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili (IFRS 1).

Imputazioni: Riporta l'imputazione dell'utile o della perdita dell'esercizio, l'allocazione dell'utile o della perdita dell'esercizio precedente alle riserve patrimoniali, gli incrementi di capitale e di altre riserve (per emissione di nuove azioni, strumenti patrimoniali, *stock option* o derivati su azioni proprie, per vendita di azioni proprie ex IAS 32.33, per la riclassificazione a patrimonio netto di strumenti precedentemente rilevati nel passivo e, nei prospetti consolidati, per la variazione del perimetro di consolidamento), i movimenti interni alle riserve patrimoniali (es. imputazione di riserve di utili a capitale, esercizio delle *stock option*, trasferimento delle riserve di rivalutazione di attività materiali e immateriali alle riserve di utili ex IAS 16.41 e IAS 38.87 etc.), le variazioni degli utili o delle perdite rilevati direttamente nel patrimonio.

Rettifiche da riclassificazione a Conto Economico: Riporta gli utili o le perdite in precedenza rilevati direttamente nel patrimonio netto che sono riclassificati nel Conto Economico secondo quanto stabilito dai principi contabili internazionali (es. a seguito di cessione di un'attività finanziaria disponibile per la vendita).

Trasferimenti: Riporta la distribuzione ordinaria o straordinaria di dividendi, i decrementi di capitale e di altre riserve (per rimborso di azioni, strumenti patrimoniali e riserve distribuibili, per l'acquisto di azioni proprie, per la riclassificazione al passivo di strumenti precedentemente rilevati nel patrimonio netto e, nei prospetti consolidati, per la variazione del perimetro di consolidamento) e l'attribuzione degli utili o delle perdite rilevati direttamente nel patrimonio ad altre voci dello Stato Patrimoniale (es. utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario imputati al valore contabile degli strumenti coperti).

Variazioni interessenze partecipative: Riporta gli effetti delle operazioni sul capitale delle partecipate che non ne comportino la perdita del controllo (IFRS 12.18).

Esistenza: Riporta le componenti patrimoniali e gli utili o le perdite imputate direttamente a patrimonio netto alla data di chiusura del periodo di riferimento.

Il prospetto esplicita tutte le variazioni al netto delle imposte e degli utili e delle perdite, derivanti dalla valutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita, attribuibili agli assicurati e imputati alle passività assicurative.

L'“Esistenza” corrispondente alle “Altre componenti del Conto Economico Complessivo” [di pertinenza del gruppo] è pari alla somma delle voci “Riserva per differenze di cambio nette”, “Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita” e “Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio” dello Stato Patrimoniale - Patrimonio netto e Passività [di pertinenza del gruppo].

Nei prospetti consolidati, l'“Esistenza” corrispondente alle “Altre componenti del Conto Economico Complessivo” di pertinenza di terzi è pari alla voce “Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio” dello Stato Patrimoniale - Patrimonio netto e Passività di pertinenza di terzi.

Il totale della riga “Patrimonio netto [di pertinenza del gruppo]” è pari al totale dell'omonima voce dello Stato Patrimoniale - Patrimonio netto e Passività.

Nei prospetti consolidati, il totale della riga “Patrimonio netto di pertinenza di terzi” è pari al totale dell'omonima voce dello Stato Patrimoniale - Patrimonio netto e Passività.

RENDICONTO FINANZIARIO

ATTIVITÀ OPERATIVA

Metodo diretto

La voce “Sinistri e Somme netti pagati” comprende i recuperi incassati.

La voce “Proventi e oneri finanziari e da investimenti incassati” comprende i dividendi incassati su titoli rappresentativi di capitale compresi nelle attività finanziarie e gli incassi netti relativi all'utilizzo, da parte di terzi, degli immobili destinati all'investimento.

La voce “Provvigioni di acquisizione e di incasso e altre spese di acquisizione pagate” comprende le spese di acquisizione pagate, al netto di quelle incassate dai riassicuratori, relative a contratti di assicurazione e a strumenti finanziari di cui all'IFRS 4.2.

La voce “Altre spese di gestione pagate” comprende le spese di gestione degli investimenti e le altre spese di amministrazione pagate.

La voce “Altri elementi” comprende, tra l'altro, gli incassi e i pagamenti relativi ad altri costi e ricavi.

Metodo diretto e metodo indiretto

La voce “Liquidità netta generata/assorbita da passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione” comprende gli incassi e i rimborsi netti relativi:

- a contratti di investimento (nell'accezione di cui all'IFRS 4.IG2) non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 emessi da compagnie di assicurazione di tipo *index e unit linked*.
- alla gestione dei fondi pensione da parte di compagnie di assicurazione.

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

La voce “Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti” si riferisce agli incassi, i rimborsi e le vendite di attività finanziarie comprese nella voce 4.4 dell’attivo diversi, per i prospetti consolidati, da quelli di origine bancaria.

La voce “Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall’attività di investimento” comprende la liquidità netta generata o assorbita dalle attività non correnti e da gruppi in dismissione posseduti per la vendita.

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

La voce “Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse” comprende gli incassi e i rimborsi delle passività finanziarie comprese nella voce 4.2 del passivo diverse, per i prospetti consolidati, da quelle di origine bancaria.

PROSPETTI DI NOTA INTEGRATIVA

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO PER GESTIONE/SETTORE DI ATTIVITÀ

I prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico per gestione/settore di attività riportano le principali voci suddivise, nel caso di imprese multiramo, per gestioni (vita e danni) e, nel caso di prospetti consolidati, per entità di riferimento.

I prospetti consolidati devono essere completati con l’aggiunta di apposite colonne per ciascun settore di attività in cui il gruppo è impegnato in misura significativa.

La voce 6.2 “Altre attività” dello Stato Patrimoniale per gestione/settore di attività corrisponde alla sommatoria delle voci 6.1 e da 6.3 a 6.5 del prospetto “Stato Patrimoniale - Attività”.

AREA DI CONSOLIDAMENTO (SOLO PER I PROSPETTI CONSOLIDATI)

Nel prospetto sono elencate le sole imprese incluse nell’area di consolidamento per le quali sono indicate le seguenti informazioni:

Denominazione: comprensiva della forma societaria dell’impresa

Stato sede legale: Stato nel quale ha sede legale l’impresa secondo la codifica U.I.C.

Stato sede operativa: Stato nel quale l’impresa ha la sede operativa secondo la codifica U.I.C.

Metodo: metodo di consolidamento G=Integrazione globale; P=Integrazione Proporzionale; U=Integrazione globale per direzione unitaria

Attività: settore di attività dell'impresa secondo la seguente codifica 1=assicuratrici italiane; 2=assicuratrici con sede nella UE; 3=assicuratrici con sede in uno Stato terzo (extra UE); 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riassicuratrici con sede nella UE; 6=riassicuratrici con sede in uno Stato terzo (extra UE); 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=società immobiliari; 11=altro

Partecipazione diretta: percentuale di partecipazione diretta nel capitale della consolidata

Interessenza totale: percentuale risultante dal prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e la società consolidata. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società è necessario sommare i singoli prodotti

Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria: percentuale della disponibilità complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta

Percentuale di consolidamento: percentuale utilizzata nel consolidato

AREA DI CONSOLIDAMENTO: PARTECIPAZIONI CON INTERESSENZE DI TERZI SIGNIFICATIVE (SOLO PER I PROSPETTI CONSOLIDATI)

Nel prospetto sono riportate alcune informazioni relative alla partecipazioni con interesuenze di terzi significative di cui all'IFRS 12.12.

DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI [NON CONSOLIDATE]

Nel prospetto sono elencate le imprese partecipate [non incluse nell'area di consolidamento] per le quali sono indicate le seguenti informazioni:

Denominazione: comprensiva della forma societaria dell'impresa

Stato sede legale: Stato nel quale ha sede legale l'impresa secondo la codifica U.I.C.

Stato sede operativa: Stato nel quale l'impresa l'impresa ha la sede operativa secondo la codifica U.I.C.

Attività: settore di attività dell'impresa secondo la seguente codifica 1=assicuratrici italiane; 2=assicuratrici con sede nella UE; 3=assicuratrici con sede in uno Stato terzo (extra UE); 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riassicuratrici con sede nella UE; 6=riassicuratrici con sede in uno Stato terzo (extra UE); 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=società immobiliari; 11=altro

Tipo: tipo di rapporto partecipativo esistente a=controllata ai sensi dell'IFRS 10 e IAS 27; b=collegata ai sensi dello IAS 28; c=joint venture ai sensi dell'IFRS 11 e IAS 34. Indicare con un asterisco (*) le società classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 e riportare la legenda in calce al prospetto

Partecipazione diretta: percentuale di partecipazione diretta nel capitale della partecipata

Interessenza totale: percentuale risultante dal prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige i prospetti e la società partecipata. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società è necessario sommare i singoli prodotti

Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria: percentuale della disponibilità complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta

Valore di bilancio: valore al quale la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale. Il totale della colonna, per le partecipazioni non classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5, è pari all'importo della voce 4.2 dell'attivo

DETTAGLIO DEGLI ATTIVI MATERIALI E IMMATERIALI

Nel prospetto si distinguono, per alcune voci dell'attivo relative ad attività materiali e immateriali, i cespiti per i quali si adotta il metodo di valutazione al costo da quelli per i quali si adotta il criterio del *fair value* o quello del costo rivalutato.

In particolare, il totale degli "Investimenti immobiliari" (IAS 40) è pari alla voce 4.1 dell'attivo; il totale degli "Altri immobili" (IAS 16) è pari alla voce 2.1 dell'attivo; il totale delle "Altre attività materiali" (IAS 2 e IAS 41) è pari alla voce 2.2 dell'attivo; il totale delle "Altre attività immateriali" (IAS 38) è pari alla voce 1.2 dell'attivo.

DETTAGLIO DELLE RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

Il prospetto contiene un dettaglio delle riserve tecniche che fanno riferimento ai contratti di riassicurazione rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4.

Le voci Altre riserve accolgono, tra l'altro, l'ammontare ceduto delle riserve di cui all'IFRS 4.15 (Riserve appostate a seguito della verifica di congruità) e all'IFRS 4.30,34,35 (Passività differite verso assicurati).

Il totale della colonna "Totale valore di bilancio" è pari alla macrovoce 3 dell'attivo.

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Nel prospetto si distinguono per tipo di attività finanziaria i portafogli riportati tra gli investimenti.

La distinzione per tipo di attività finanziaria riguarda anche gli investimenti delle compagnie di assicurazione relativi ai contratti *index* e *unit linked* e alla gestione dei fondi pensione.

La locuzione "finanziamenti e crediti" utilizzata nell'individuare alcuni tipi di attività (in riga) fa riferimento alla categoria di operazioni creditizie che per forma tecnica rientrano in detto tipo indipendentemente dal portafoglio nelle quali sono contabilmente allocate. La locuzione "finanziamenti e crediti" utilizzata nell'individuare il portafoglio (in colonna) è invece coerente con la definizione data dal principio contabile IAS 39.

La voce "Componenti finanziarie attive di contratti assicurativi" accoglie le componenti finanziarie attive comprese in contratti di assicurazione o di riassicurazione diverse dai depositi presso le cedenti (IFRS 4.10 e v. anche IFRS 4 IG5).

La locuzione "di copertura" riferita ai derivati è intesa nel senso della nozione di strumento di copertura di cui allo IAS 39.9 e non è riferita alla connessione con passività finanziarie o riserve tecniche ai sensi della disciplina assicurativa.

Il totale della colonna "Investimenti posseduti sino alla scadenza" è pari alla voce 4.3 dell'attivo; il totale della colonna "Finanziamenti e crediti" è pari alla voce 4.4 dell'attivo; il totale della colonna "Attività finanziarie disponibili per la vendita" è pari alla voce 4.5 dell'attivo; la somma dei totali delle colonne "Attività finanziarie possedute per essere negoziate" e "Attività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico" è pari alla voce 4.6 dell'attivo.

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ RELATIVE A CONTRATTI [EMESSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE] ALLORCHÉ IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO È SOPPORTATO DALLA CLIENTELA E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE

Il prospetto evidenzia le attività e le passività che fanno riferimento:

- ai contratti di assicurazione o di investimento (nell'accezione di cui all'IFRS 4.IG2) emessi da compagnie di assicurazione per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati (*index e unit linked*, classe D I attivo Stato Patrimoniale d.lgs. 173/97);
- alla gestione dei fondi pensione da parte di compagnie di assicurazione (classe D II attivo Stato Patrimoniale d.lgs. 173/97).

Nei prospetti consolidati sono riportate le attività e passività intersettoriali elise nel processo di consolidamento.

DETTAGLIO DELLE RISERVE TECNICHE

Il prospetto contiene un dettaglio delle riserve tecniche che fanno riferimento ai contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4.

Le voci Riserve appostate a seguito della verifica di congruità accoglie l'eventuale carenza rilevata a seguito della verifica di cui all'IFRS 4.15 ad eccezione della componente inclusa nella riserva per rischi in corso. La voce passività differite verso assicurati accoglie le riserve di cui all'IFRS 4.30,34,35.

Il totale della colonna "Totale valore di bilancio" è pari alla macrovoce 3 del passivo.

DETTAGLIO DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE

Nel prospetto si distinguono per tipo di passività finanziaria i portafogli iscritti tra le passività finanziarie.

La voce "Strumenti finanziari partecipativi" comprende le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi che non sono strumenti rappresentativi di capitale (es. v. IFRIC 2 per le mutue e le cooperative).

La voce "Passività subordinate" accoglie le passività il cui diritto di rimborso da parte del creditore, nel caso di liquidazione dell'impresa, può essere esercitato soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori.

La voce "Componenti finanziarie passive dei contratti assicurativi" accoglie le componenti finanziarie passive comprese in contratti di assicurazione diverse dai depositi ricevuti dai riassicuratori (es. IFRS 4.10 e v. anche IFRS 4 IG5).

La locuzione "di copertura" riferita ai derivati è intesa nel senso della nozione di strumento di copertura di cui allo IAS 39.9.

Nelle voci relative ai "derivati" sono compresi anche quelli valutati al costo.

La somma dei totali delle colonne "Passività finanziarie possedute per essere negoziate" e "Passività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico" è pari alla voce 4.1 del passivo; il totale della colonna "Altre passività finanziarie" è pari alla voce 4.2 del passivo.

DETTAGLIO DELLE VOCI TECNICHE ASSICURATIVE

Il prospetto contiene un dettaglio delle voci tecniche che fanno riferimento ai contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4.

Il totale [della colonna "Importo netto"] della voce "Premi netti" coincide con la omonima voce del Conto Economico per gestione/settore di attività (1.1).

Il totale [della colonna "Importo netto"] della voce "Oneri netti relativi ai sinistri" coincide con la omonima voce del Conto Economico per gestione/settore di attività (2.1).

PROVENTI E ONERI FINANZIARI E DA INVESTIMENTI

Il prospetto contiene un dettaglio dei proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari, investimenti immobiliari e partecipazioni suddivisi per voce dello Stato Patrimoniale che li ha originati. In particolare sono evidenziati i proventi ed oneri originati dai portafogli in cui si articolano gli strumenti finanziari.

Il totale delle celle 90, 103, 155, 168 è pari alla voce 1.3 del Conto Economico.

Il totale delle celle 28, 30, 33, 34 è pari alla voce 1.4 del Conto Economico.

Il totale delle celle 40, 53, 66, 105, 118 è pari alla voce 1.5.1 del Conto Economico.

Il totale delle celle 15, 41, 54, 67, 106, 119 è pari alla voce 1.5.2 del Conto Economico.

Il totale delle celle 17, 43, 56, 69, 108, 121, 173, 186 è pari alla voce 1.5.3 del Conto Economico.

Il totale delle celle 20, 21, 46, 47, 59, 60, 72, 73, 111, 112, 124, 125, 176, 177, 189, 190, è pari alla voce 1.5.4 del Conto Economico.

Il totale delle celle 29, 31, 35, 36 è pari alla voce 2.3 del Conto Economico.

Il totale delle celle 170, 183 è pari alla voce 2.4.1 del Conto Economico.

Il totale delle celle 16, 42, 55, 68, 107, 120, 172, 185 è pari alla voce 2.4.2 del Conto Economico.

Il totale delle celle 18, 44, 57, 70, 109, 122, 174, 187 è pari alla voce 2.4.3 del Conto Economico.

Il totale delle celle 22, 23, 48, 49, 61, 62, 74, 75, 113, 114, 126, 127, 178, 179, 191, 192 è pari alla voce 2.4.4 del Conto Economico.

DETTAGLIO DELLE SPESE DI GESTIONE/[DELLA GESTIONE ASSICURATIVA]

Il prospetto contiene un dettaglio delle spese per gestione (vita e danni) delle imprese del settore assicurativo.

Il totale delle colonne Gestione Danni e Gestione Vita coincide con le rispettive voci delle Spese di gestione (2.5) del Conto Economico per gestione/settore di attività.

DETTAGLIO DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Il prospetto contiene, separatamente per le voci che possono o meno essere riclassificate successivamente nel conto economico (IAS 1.82A), il dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo con evidenza delle rettifiche da riclassificazione (IAS 1.94) e delle imposte (IAS 1.90):

Imputazioni: Riporta le variazioni degli utili o delle perdite rilevati direttamente nel patrimonio netto.

Rettifiche da riclassificazione a Conto Economico: Riporta le rettifiche da riclassificazione, nel Conto Economico dell'esercizio corrente, degli utili e delle perdite rilevati direttamente nel patrimonio netto nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti.

Altre variazioni: Riporta l'attribuzione degli utili o delle perdite rilevati direttamente nel patrimonio ad altre voci dello Stato Patrimoniale (es. utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario imputati al valore contabile degli strumenti coperti) e la correzione di errori e gli effetti dei cambiamenti di principi contabili (IAS 8).

Imposte: Riporta le imposte relative a ciascuna delle altre componenti del Conto Economico Complessivo.

Esistenza: Riporta le riserve e gli utili o le perdite imputate direttamente a patrimonio netto alla data di chiusura del periodo di riferimento.

Il prospetto esplicita la tipologia di variazione delle altre componenti del Conto Economico Complessivo al netto delle imposte e degli utili e delle perdite, derivanti dalla valutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita, attribuibili agli assicurati e imputati alle passività assicurative.

Le "Imputazioni" corrispondenti alla riga "Totale delle altre componenti del Conto economico Complessivo" sono uguali alle "Imputazioni" riportate nel "Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto" corrispondenti alle "Altre componenti del Conto Economico Complessivo" [di pertinenza del gruppo e di terzi].

Le "Rettifiche da riclassificazione a Conto Economico" corrispondenti alla riga "Totale delle altre componenti del Conto Economico Complessivo" sono uguali alle "Rettifiche da riclassificazione a Conto Economico" riportate nel "Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto" corrispondenti alle "Altre componenti del Conto Economico Complessivo" [di pertinenza del gruppo e di terzi].

Le "Altre Variazioni" corrispondenti alla riga "Totale delle altre componenti del Conto economico Complessivo" sono uguali alla somma degli importi iscritti nelle colonne "Trasferimenti" e "Modifica dei saldi di chiusura" riportati nel "Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto" corrispondenti alle "Altre componenti del Conto Economico Complessivo" [di pertinenza del gruppo e di terzi].

La somma delle "Imputazioni", delle "Rettifiche da riclassificazione a Conto Economico" e delle "Altre Variazioni" relative a ciascuna riga è uguale alla corrispondente voce riportata nella colonna "Totale variazioni".

Il "Totale variazioni" relativo a ciascuna riga è uguale alla corrispondente voce riportata nel Conto Economico Complessivo.

L'"Esistenza" corrispondente alla riga "Totale delle altre componenti del Conto Economico Complessivo" è uguale all'"Esistenza" riportata nel "Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto" corrispondente alle "Altre componenti del Conto Economico Complessivo" [di pertinenza del gruppo e di terzi].

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE RICLASSIFICATE E DEGLI EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO E SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA

Il prospetto riporta le informazioni richieste dall'IFRS 7.12A riguardo alla consistenza patrimoniale e all'effetto sul Conto Economico e sulla redditività complessiva delle attività finanziarie disponibili per la vendita e a *fair value* rilevato a conto economico, riclassificate in altri portafogli, secondo quanto consentito dai principi contabili internazionali.

Nella colonna "Categorie delle attività finanziarie interessate dalla riclassificazione" sono indicati il portafoglio rispettivamente dal quale e verso il quale è avvenuta la riclassificazione.

Nella colonna "Tipologia di attività" è indicato il tipo di attività finanziaria riclassificata distinguendo tra titoli di debito, titoli di capitale e altri strumenti finanziari.

Nella colonna "Importo delle attività riclassificate" è riportato il *fair value* alla data della riclassificazione delle attività finanziarie riclassificate nel corso del periodo di riferimento anche se risultano eliminate al termine del periodo di riferimento stesso (IFRS 7.12A(a)).

Nella colonna "Valore contabile" è riportato il valore contabile delle attività finanziarie riclassificate e non eliminate fino al termine del periodo di riferimento, con separata evidenza del valore di quelle riclassificate nel corso del solo periodo di riferimento (IFRS 7.12A(b)).

Nella colonna "*Fair value*" è riportato il *fair value* delle attività finanziarie riclassificate e non eliminate fino al termine del periodo di riferimento, con separata evidenza del *fair value* di quelle riclassificate nel corso del solo periodo di riferimento (IFRS 7.12A(b)).

Per le attività finanziarie riclassificate nel periodo di riferimento sono riportati l'utile o la perdita rilevati a conto economico e l'utile o la perdita rilevati in altre componenti del conto economico complessivo nel periodo di riferimento stesso (IFRS 7.12A(d)).

Per le attività finanziarie riclassificate fino al termine del periodo di riferimento sono riportati l'utile o la perdita rilevati a conto economico e l'utile o la perdita rilevati in altre componenti del conto economico complessivo nel solo periodo di riferimento (IFRS 7.12A(e)).

Per le attività finanziarie riclassificate nel periodo di riferimento sono riportati l'utile o la perdita che sarebbero stati rilevati a conto economico e l'utile o la perdita che sarebbero stati rilevati in altre componenti del conto economico complessivo nel periodo di riferimento stesso in assenza della riclassificazione (IFRS 7.12A(e)).

Per le attività finanziarie riclassificate fino al termine del periodo di riferimento sono riportati l'utile o la perdita che sarebbero stati rilevati a conto economico e l'utile o la perdita che sarebbero stati rilevati in altre componenti del conto economico complessivo nel solo periodo di riferimento in assenza della riclassificazione (IFRS 7.12A(e)).

ATTIVITA' E PASSIVITA' VALUTATE AL FAIR VALUE SU BASE RICORRENTE E NON: RIPARTIZIONE PER LIVELLI DI FAIR VALUE

Il prospetto riporta le informazioni di cui all'IFRS13.93(b) circa la classificazione secondo i livelli di gerarchia del *fair value* previsti dall'IFRS13.72

DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI DELLE ATTIVITA' E DELLE PASSIVITA' DEL LIVELLO 3 VALUTATE AL *FAIR VALUE* SU BASE RICORRENTE

Il prospetto riporta, con riferimento alle attività e alle passività classificate al livello gerarchico 3, le informazioni richieste dall'IFRS 13.93(e,f) relative alla riconciliazione dei saldi iniziali con quelli finali e al dettaglio delle variazioni intervenute nel periodo di riferimento.

Per “Riacquisti” si intendono le riduzioni di passività finanziarie non conseguenti a rimborso.

ATTIVITA' E PASSIVITA' NON VALUTATE AL *FAIR VALUE*: RIPARTIZIONE PER LIVELLI DI *FAIR VALUE*

Con riferimento alle attività e alle passività non misurate al *fair value* in bilancio, la cui indicazione viene richiesta in nota integrativa, il prospetto riporta le informazioni richieste dall'IFRS 13.97.

INTERESSENZE IN ENTITA' STRUTTURATE NON CONSOLIDATE

Nel prospetto sono riportate alcune delle informazioni richieste dall'IFRS 12.24-31 ed in particolare le informazioni quantitative richieste dai paragrafi 27 e 29:

Le colonne “Ricavi percepiti dall'entità strutturata nel corso del periodo di riferimento” e “Valore contabile (alla data del trasferimento) delle attività trasferite all'entità strutturata nel corso del periodo di riferimento” sono compilate solo qualora non possano essere compilate le colonne successive (IFRS 12.27).

Le colonne “Corrispondente voce dell'attivo dello Stato Patrimoniale” e “Corrispondente voce del passivo dello Stato Patrimoniale” riportano le corrispondenti voci dello Stato Patrimoniale.

L'importo riportato nella colonna “Esposizione massima al rischio di perdita” non deve essere calcolato considerando la perdita attesa, ossia il risultato delle perdite ponderate per la probabilità di accadimento delle stesse (cfr. IFRS 12, BC97). Nei casi in cui non sia possibile effettuare il calcolo dell'esposizione massima al rischio di perdita, l'impresa fornisce i motivi in nota integrativa.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

		Esistenza al 31-12-(n-2)	Modifica dei saldi di chiusura	Imputazioni	Rettifiche da riclassificazione a Conto Economico	Trasferimenti	Variazioni interessenze partecipative	Esistenza al 31-12-(n-1)	Modifica dei saldi di chiusura	Imputazioni	Rettifiche da riclassificazione a Conto Economico	Trasferimenti	Variazioni interessenze partecipative	Esistenza al 31-12-(n)
Patrimonio netto di pertinenza del gruppo	Capitale													
	Altri strumenti patrimoniali													
	Riserve di capitale													
	Riserve di utili e altre riserve patrimoniali (Azioni proprie)													
	Utile (perdita) dell'esercizio													
	Altre componenti del conto economico complessivo													
	Totale di pertinenza del gruppo													
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	Capitale e riserve di terzi													
	Utile (perdita) dell'esercizio													
	Altre componenti del conto economico complessivo													
	Totale di pertinenza di terzi													
Totale														

Area di consolidamento

Denominazione	Stato sede legale	Stato sede operativa	Metodo (1)	Attività (2)	% Partecipazione diretta	% Interessenza totale (3)	% Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4)	% di consolidamento

(1) Metodo di consolidamento: Integrazione globale =G, Integrazione Proporzionale=P, Integrazione globale per Direzione unitaria=U

(2) 1=ass italiane; 2=ass EU; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta

Area di consolidamento: partecipazioni in società con interessenze di terzi significative

% Interessenze di terzi	% Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria da parte di terzi	Utile (perdita) consolidato di pertinenza di terzi	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	Dati sintetici economico-finanziari							
				Totale attivo	Investimenti	Riserve tecniche	Passività finanziarie	Patrimonio netto	Utile (perdita) di esercizio	Dividendi distribuiti ai terzi	Premi lordi contabilizzati

Dettaglio delle partecipazioni non consolidate

Denominazione	Stato sede legale	Stato sede operativa	Attività (1)	Tipo (2)	% Partecipazione diretta	% Interessenza totale (3)	% Disponibilità voti nell'assemblea ordinaria (4)	Valore di bilancio

(1) 1=ass italiane; 2=ass EU; 3=ass stato terzo; 4=holding assicurative; 4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista; 5=riass UE; 6=riass stato terzo; 7=banche; 8=SGR; 9=holding diverse; 10=immobiliari 11=altro

(2) a=controllate (**IFRS10 IAS27**) ; b=collegate (IAS28); c=*joint venture* (**IFRS11 IAS-34**); indicare con un asterisco (*) le società classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 e riportare la legenda in calce al prospetto

(3) è il prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa che redige il bilancio consolidato e la società in oggetto. Qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti

(4) disponibilità percentuale complessiva dei voti nell'assemblea ordinaria se diversa dalla quota di partecipazione diretta o indiretta

Interessenze in entità strutturate non consolidate

Denominazione dell'entità strutturata	Ricavi percepiti dall'entità strutturata nel corso del periodo di riferimento	Valore contabile (alla data del trasferimento) delle attività trasferite all'entità strutturata nel corso del periodo di riferimento	Valore contabile delle attività rilevate nel proprio bilancio e relative all'entità strutturata	Corrispondente voce dell'attivo dello Stato Patrimoniale	Valore contabile delle passività rilevate nel proprio bilancio e relative all'entità strutturata	Corrispondente voce del passivo dello Stato Patrimoniale	Esposizione massima al rischio di perdita

Nota: il presente prospetto è richiesto anche ai fini della redazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS (allegato 2) e della redazione semestrale IAS/IFRS (allegato 4) al verificarsi delle condizioni previste dall'IFRS 12.6